SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

2ª COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 1967

(56ª seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente FENOALTEA

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Ordinamento penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile » **(1516) (Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE *Pag.* 701, 703, 704, 705, 708, 709, 710 711, 712, 713, 714, 717, 718, 720, 722
BERLINGIERI, *relatore* 702, 704, 705, 708, 710, 712 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722
JODICE . 705, 706, 707, 710, 712, 713, 719, 720, 721
KUNTZE 704, 705, 706, 708, 709, 711 713, 714, 715, 717, 718, 721
MAGLIANO 708
NICOLETTI 702, 703
PACE 711
PAFUNDI 707, 709, 710, 714, 716
REALE, *Ministro di grazia e giustizia* 702, 703, 704 705, 706, 708, 709, 710, 711, 712 713, 714, 715, 717, 720, 721, 722
TESSITORI 707, 710, 712, 713
TOMASSINI 714, 716, 717

La seduta è aperta alle ore 10,45.

Sono presenti i senatori: Ajroldi, Berlingieri, Caroli, Fenoaltea, Gramegna, Kuntze, Magliano Giuseppe, Monni, Morvidi, Nicoletti, Pace, Pafundi, Pinna, Poët, Rendina, Tessitori, Tomassini e Venturi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Lami Starnuti è sostituito dal senatore Jodice.

Interviene il Ministro di grazia e giustizia Reale.

BERLINGIERI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione in sede redigente e rinvio del disegno di legge: « Ordinamento penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile » (1516)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione in sede redigente del disegno di legge: « Ordinamento penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile ».

Desidero far presente agli onorevoli colleghi che gli articoli del presente disegno di legge, in virtù o per colpa dei numerosi emendamenti presentati, sono aumentati, sono aumentati di numero: sono infatti diven-

tati 197. Un imponente lavoro è quindi dinanzi a noi per cui prego la Commissione di tenerne conto.

Senza fare ulteriori rilievi riprendiamo dunque l'esame degli articoli iniziando dall'ultimo comma dell'articolo 60, che era stato accantonato nell'ultima seduta. Ricordo agli onorevoli colleghi che a questo comma sono stati presentati due emendamenti: uno dei senatori Kuntze ed altri tendente a sopprimere le parole « a contenuto informativo, istruttivo, educativo e ricreativo » e l'altro del senatore Nicoletti aendente a sostituire le parole « a contenuto informativo, istruttivo, educativo e ricreativo » con le altre « che abbiano contenuto non contrastante con le finalità indicate nell'articolo 59 ».

Poichè il senatore Kuntze ha già illustrato il suo emendamento nella precedente seduta, do ora la parola al senatore Nicoletti.

N I C O L E T T I . Devo dire, per la verità, che nel corso della discussione svoltasi in ordine all'ultimo comma dell'articolo 60 furono evidenziate perplessità e riserve da parte di tutti gli oratori intervenuti nel dibattito, nonchè da parte dello stesso Sottosegretario di Stato. Ora, a me pare che l'emendamento da me presentato permetta di superare queste perplessità e queste riserve manifestate e nello stesso tempo di contemperare giustamente il diritto di libertà di scelta dei libri con l'osservanza delle finalità di cui all'articolo 59, che sono quelle del riadattamento sociale e della rieducazione dei soggetti. Ho scelto peraltro una formula negativa per dare maggiore possibilità di esplicazione a tale libertà di scelta: se si adottasse infatti una formula positiva, e cioè si dicesse « che abbiano contenuto corrispondente alle finalità indicate nell'articolo 59 », si escluderebbe ogni possibilità di letture ricreative, che pur sono necessarie, e nel contempo si potrebbero seguire criteri troppo pedanti nella scelta dei libri di cui trattasi da parte di chi sarà preposto a questo compito.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Non sarei per la verità del tutto contrario a questo emendamento, soprattutto in considerazione del fatto che lo spirito che lo informa non è che un riferimento allo stesso spirito che informa l'articolo 59, che abbiamo già esaminato ed approvato. Devo dire però che ho dei dubbi al riguardo: mentre infatti nel comma in esame il legislatore nella dizione attuale usa delle indicazioni precise per la scelta dei libri, l'emendamento proposto dal senatore Nicoletti — se accettato — darebbe luogo ad una eccessiva genericità che in fondo si tradurrebbe in un criterio soggettivo e discretivo che potrebbe variare secondo il soggetto e quindi secondo il preposto alla direzione degli istituti di pena.

Mi dichiaro pertanto contrario all'emendamento presentato dal senatore Nicoletti, come pure a quello presentato dai senatori Kuntze ed altri e di conseguenza favorevole all'approvazione dell'ultimo comma dell'articolo 60 nel testo governativo.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Mi rendo perfettamente conto delle preoccupazioni che hanno ispirato e l'emendamento soppressivo dei senatori Kuntze ed altri e l'emendamento sostitutivo del senatore Nicoletti.

In effetti il senatore Kuntze pone un grosso problema che, a mio avviso, non può essere risolto nel senso che egli propone: in altre parole, se noi abbiamo — a' termini dell'articolo 59 — come ispirazione generale del provvedimento che il trattamento carcerario debba tendere al riadattamento sociale ed alla rieducazione dei soggetti, evidentemente alcune limitazioni debbono essere accettate. Ritengo infatti che non si possa consentire, ad esempio, ad un detenuto colpevole di reati aventi carattere di abnormità sessuale, di leggere tutto quanto è stato scritto su queste deviazioni, poichè così facendo si andrebbe contro il proposito rieducativo che sta alla base di tutto il provvedimento.

Appare evidente quindi che la proposta di emendamento presentata dai senatori Kuntze ed altri, pur essendo animata da questo spirito di estrema libertà nell'educazione e nell'informazione, porterebbe in pratica a gravi inconvenienti che potrebbero sovvertire proprio i fini che noi ci proponiamo con

il presente disegno di legge. Sono pertanto contrario a tale emendamento.

Sarei anche molto perplesso, vorrei anzi dire contrario all'emendamento presentato dal senatore Nicoletti appunto per quei motivi che ha testè illustrato l'onorevole relatore: non so infatti se approvando questo emendamento si faccia un passo innanzi nel senso di una maggiore liberalità oppure un passo indietro. Concedere questa discrezionalità al direttore dell'istituto di pena, la cui personalità — come del resto quella dei singoli agenti di custodia — tutti noi sappiamo quanto incida sul trattamento dei detenuti, presenta indubbiamente gravi pericoli: mentre infatti tale discrezionalità per alcuni aspetti è inevitabile, non so quanto sia opportuna nell'ambito della scelta delle letture.

Se si volessero peraltro ribadire le finalità contenute nell'articolo 59 ed utilizzare quell'elemento di raccordo con i fini che tale articolo attribuisce al trattamento penitenziario previsto dall'emendamento del senatore Nicoletti, si potrebbe adottare la seguente espressione, anche se indubbiamente un po' barocca « a contenuto informativo, istruttivo, educativo e ricreativo in relazione ai fini dell'articolo 59 ».

N I C O L E T T I . È il termine « ricreativo » che dà ampie possibilità di scelta.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Questo termine in genere viene inteso in senso lecito.

N I C O L E T T I . La verità, a mio parere, è che sarebbe necessario costituire una Commissione di persone qualificate per organizzare le biblioteche!

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Attualmente si nota un considerevole miglioramento nella preparazione anche culturale dei direttori degli istituti di pena: ritengo quindi che anche sotto questo aspetto non dovrebbero sussistere preoccupazioni a mantenere la norma così come è stata predisposta.

Torno comunque a ripetere che, se si volesse richiamare il contenuto dell'articolo 59, questo richiamo non andrebbe, a mio avviso, disgiunto, ma congiunto con gli aggettivi in questione. Non faccio peraltro alcuna proposta formale al riguardo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dai senatori Kuntze ed altri, non accettato nè dal relatore, nè dal Governo.

(*Non è approvato*).

Metto ora ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Nicoletti, anch'esso non accettato nè dal relatore nè dal Governo.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'ultimo comma dell'articolo 60 nella sua attuale formulazione.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'intero articolo 60.

(*È approvato*).

Art. 61.

(*Lavoro*)

Ai fini della rieducazione del condannato e dell'internato e per combattere gli effetti negativi dell'ozio, il lavoro è assicurato a tutti, salvo che particolari circostanze non lo impediscano.

Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo, è rivolto alla produzione di beni o servizi, è remunerato e deve contribuire a fare acquisire o sviluppare l'abitudine al lavoro e una qualificazione professionale che valga ad agevolare il reinserimento nella vita sociale.

Nell'assegnazione al lavoro dei condannati e degli internati si deve, possibilmente, tener conto dei loro desideri e delle loro attitudini nonchè delle loro precedenti attività e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione.

Gli addetti al lavoro fruiscono della tutela assicurativa e previdenziale nonchè del ripo-

so festivo secondo le leggi vigenti.

La durata del lavoro ordinario non può superare le otto ore giornaliere.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Kuntze ed altri un emendamento tendente a sopprimere nel primo comma le parole « e per combattere gli effetti negativi dell'ozio ».

K U N T Z E . Ritengo sia buona tecnica legislativa quella di evitare delle ripetizioni inutili. Nel primo comma dell'articolo 61 si legge infatti « Ai fini della rieducazione del condannato e dell'internato e per combattere gli effetti negativi dell'ozio, il lavoro è assicurato ... »: ora, è evidente che quando nel provedimento è stabilito che il lavoro è assicurato con una determinata finalità, l'altro concetto di carattere negativo è del tutto superfluo e costituisce una tautologia inutile, che pertanto dovrebbe essere soppressa.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Mi dichiaro favorevole a questo emendamento.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Si tratta indubbiamente di una espressione enfatica; sono quindi anche io d'accordo sull'opportunità di sopprimere le parole « e per combattere gli effetti negativi dell'ozio ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dai senatori Kuntze ed altri, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Sempre al primo comma dell'articolo 61 è stato poi presentato dai senatori Kuntze ed altri un altro emendamento tendente ad aggiungere dopo le parole « il lavoro è assicurato a tutti » le altre « coloro che non siano volontariamente impegnati in una attività consentita ».

K U N T Z E . Signor Presidente, credo che questo emendamento si illustri da sè. È chiaro che il concetto di obbligatorietà del lavoro non ha carattere afflittivo, e ciò è detto espressamente nel secondo comma di questo articolo. Ora, poichè negli stabilimenti di pena vi sono alcuni detenuti i quali sono addetti a determinate attività consentite dalla legge e dal regolamento penitenziario, vorrei che venisse legislativamente consacrata l'esclusione della partecipazione al lavoro di coloro i quali già svolgono una di quelle attività consentite dalla legge.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Devo dire che avevo interpretato in maniera diversa il suo emendamento, senatore Kuntze. Ma se il suo significato è quello che lei ha testè illustrato, ritengo che sia superfluo perchè il lavoro di cui ella parla non solo è consentito, ma, in un certo senso, è richiesto dalla stessa Amministrazione, la quale ha interesse a che venga compiuto. Mi pare, quindi, che tale concetto — ove occorra — possa essere chiarito nella relazione.

K U N T Z E . Dopo i suoi chiarimenti, onorevole Ministro, non insisto nel mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Al secondo comma dell'articolo 61 è stato presentato dai senatori Kuntze ed altri un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole: « è remunerato », la parola: « adeguatamente ».

K U N T Z E . Si tratta, signor Presidente, di una vecchia questione della quale abbiamo discusso con l'onorevole Ministro in altra occasione e di cui egli si è molto interessato, anche se ha dichiarato che in certe particolari situazioni non è possibile arrivare ad una più soddisfacente remunerazione. Ritengo, però, che il lavoro, che deve tendere alla rieducazione del detenuto, debba essere tale da costituire anche un incentivo per il detenuto medesimo se si vuole evitare che esso assuma quel carattere afflittivo che la legge stessa esclude espressamente: se il detenuto presta la sua opera in una determinata attività lavorativa, è chiaro che questo lavoro deve essere adeguatamente retribuito.

Non ho voluto, signor Presidente, porre dei parametri precisi proprio perchè mi rendo conto di certe difficoltà che incontra il Ministero di grazia e giustizia nell'organizzazione del lavoro negli stabilimenti carcerari ed ho volutamente usato l'avverbio « adeguatamente » perchè, mentre non pone degli obblighi precisi all'Amministrazione, nello stesso tempo indica, sia pure a scopo programmatico, che il lavoro deve essere retribuito in maniera tale da non essere una retribuzione puramente simbolica.

P R E S I D E N T E . Si tratta di un emendamento puramente programmatico.

K U N T Z E . Anche il provvedimento, in un certo senso, sotto parecchi aspetti è programmatico.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Non sono contrario all'accoglimento di questo emendamento perchè quanto detto dal senatore Kuntze è esatto. Del resto, tanto io quale relatore di vari bilanci di questo Dicastero, quanto il senatore Pafundi, nonchè il relatore dell'ultimo bilancio che abbiamo discusso in questi giorni abbiamo espresso e ripetuto il medesimo concetto, che è un concetto umano e socialmente giusto, al quale si è sempre associato il Governo riconoscendo che il lavoro del detenuto deve essere proporzionalmente retribuito secondo l'attività che si svolge.

J O D I C E . Per quanto concerne questo articolo ritengo che sia opportuno fare una distinzione. Molte volte, infatti, avviene che i direttori delle carceri di una certa consistenza mettono a disposizione di alcune ditte private i detenuti i quali svolgono un lavoro per conto di tali ditte.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Si tratta di un problema del quale abbiamo già discusso ampiamente anche in sede di esame del bilancio della giustizia. Innanzitutto, come ho già detto, la remunerazione che percepisce il detenuto è sempre la medesima, sia che se ne serva lo Stato direttamente, cioè che lavori in economia, sia che invece lavori alle dipendenze di una ditta privata. La differenza sta in questo: che le ditte pagano sempre il doppio di quello che poi percepisce realmente il detenuto. Non si tratta, quindi, di un trattamento di speciale favore per le ditte stesse.

Come ella certamente saprà, senatore Jodice, vi sono state molte proteste determinate non dal fatto che venissero conculcati i diritti dei detenuti — cosa della quale ella si lamenta —, ma dalla considerazione che il lavoro dei detenuti per alcune ditte private veniva ad incidere sulla libertà di concorrenza, nel senso che esse venivano favorite in quanto pagavano il lavoro in misura inferiore rispetto a quello che avrebbero dovuto pagare sul libero mercato. Allora, per ovviare a lamentele di questo genere, la Commissione interministeriale che si occupa di tali cose, della quale fanno parte rappresentanti del Tesoro, delle Finanze, eccetera, su mia proposta accolse il criterio — diventato ormai un imperativo per l'Amministrazione — che i contratti con tali ditte non possono durare più di un anno e che tre mesi prima della loro scadenza debbono essere indette delle gare per vedere se vi sono ditte in grado di pagare di più. Questo però riguarda il rapporto fra lo Stato e le ditte; non possiamo fare un trattamento differenziato per i detenuti, nel senso che coloro i quali lavorano per le ditte private percepiscono una retribuzione maggiore degli altri che lavorano in economia per lo Stato perchè ciò creerebbe una serie di tensioni difficilmente tollerabili nell'ambito carcerario.

La remissione del detenuto, pertanto, non avviene a vantaggio delle ditte perchè con l'attuale sistema delle gare le ditte sono poste tutte sullo stesso piano: ottiene il contratto quella ditta che, a parità di garanzie, paga in misura maggiore. Si tratta, quindi, di due problemi diversi: quello che lo Stato paga al detenuto e quello che le ditte pagano allo Stato. Indubbiamente la mercede che lo Stato dà al detenuto — che io con enorme difficoltà sono riuscito a far aumentare di 100 lire al giorno — non è remunerativa e questa considerazione mi riconduce all'emendamento del senatore Kuntze.

A tale riguardo devo dire — come è stato già giustamente rilevato — che si tratta di una norma puramente programmatica; ma desidero anche far rilevare che, a mio avviso, quell'« adeguatamente » è già contenuto nel concetto di remunerazione, nel senso cioè di una proporzionalità fra remunerazione e lavoro.

Le mie perplessità nei confronti del suo emendamento, senatore Kuntze, sono determinate dalla preoccupazione che esso possa creare l'illusione che i detenuti possano percepire negli stabilimenti carcerari una mercede identica a quella che percepiscono i lavoratori liberi.

Questo, evidentemente, è impossibile sia perchè il loro lavoro è meno apprezzabile e controllabile dovendo essi ubbidire a certi doveri, dovendo sottostare a certe sospensioni e via di seguito, sia perchè non va dimenticato che il loro mantenimento è a carico dello Stato.

K U N T Z E . È fuori di dubbio che lo Stato debba trattenere una parte della remunerazione.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Lo Stato trattiene quanto occorre per il loro mantenimento, ma deve sostenere da solo il costo delle carceri. Se il detenuto percepisse una retribuzione identica a quella del lavoratore libero, indubbiamente starebbe meglio perchè non deve sopportare il costo della casa. Tale considerazione può anche sembrare grottesca, ma portata sul piano del puro rapporto economico ha un suo significato.

Pertanto, se si insiste su tale emendamento non è che io ne faccia una grossa questione, ma ho voluto sottolineare l'equivoco contrattuale al quale può indurre e l'illusione che può far nascere.

J O D I C E . Ritengo che il problema non possa considerarsi legalmente risolto. Secondo le affermazioni dell'onorevole Ministro, infatti, il detenuto che lavora per ditte private percepisce una retribuzione che non è quella che corrispondono le ditte. Ora la differenza a chi va?

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Ho già detto che la differenza va allo Stato.

J O D I C E . Allora in questo caso lo sfruttamento del detenuto viene fatto da parte dello Stato invece che da parte delle ditte.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Il problema è identico perchè il detenuto percepisce la medesima retribuzione sia che lavori per le ditte private e sia che lavori per lo Stato. Si tratta, semmai, del problema generale dell'entità della remunerazione che il detenuto percepisce ed ho già illustrato agli onorevoli senatori la grossa battaglia che ho dovuto sostenere per riuscire a far aumentare di 100 lire al giorno la loro mercede. Mi auguro che in avvenire essa possa venire ancora migliorata, ma, ripeto, non illudiamoci di poter risolvere il problema in modo radicale, nel senso cioè che il detenuto possa percepire la medesima retribuzione che percepirebbe se fosse libero.

K U N T Z E . Chiedo scusa, signor Presidente, ma debbo insistere sul mio emendamento perchè, come ho già chiarito, non è che la parola « adeguatamente » debba essere intesa nel senso di dare al detenuto la stessa remunerazione del lavoratore libero. L'osservazione del Ministro che tale parola debba intendersi compresa nel concetto di remunerazione mi sembra inesatta perchè la remunerazione è la retribuzione di un'opera prestata, però non sempre questa remunerazione è adeguata o proporzionata all'entità del lavoro prestato.

Ora, come ho già detto, mi rendo conto delle difficoltà alle quali va incontro l'Amministrazione e non ho volutamente indicato parametri che si riferissero a contratti collettivi di lavoro proprio perchè mi rendo conto che, per le ragioni esposte dal Ministro, i detenuti non possono essere trattati alla stessa stregua dei lavoratori liberi. Però ritengo che se il lavoro deve raggiungere quella finalità che ci si propone, cioè la rieducazione del detenuto, e non deve avere il carattere afflittivo che la legge stessa vieta, questa retribuzione deve essere adeguata, cioè in un cer-

to senso proporzionata a quella che è l'entità del lavoro che il detenuto svolge.

P A F U N D I . Desidero fare una dichiarazione di voto.

La parola « adeguatamente » comporta molte perplessità e pericoli in questa situazione. Lo stesso senatore Kuntze dà a questo avverbio un significato molto eterogeneo perchè non indica dei parametri. Ora questo dà la sensazione di quanto sia diversa la situazione del detenuto che lavora rispetto al libero lavoratore. Inoltre, non è esatto che il lavoro non retribuito adeguatamente abbia soltanto un carattere afflittivo e non anche educativo perchè il detenuto conosce la sua situazione personale ed il lavoro lo toglie dall'ozio che lo demoralizza, e, nello stesso tempo, lo rieduca.

L'aggiunta, quindi, della parola « adeguatamente » senza un parametro al quale riferirla confonde due situazioni completamente opposte: quella del lavoratore libero e quella del detenuto. Pertanto sono nettamente contrario all'accoglimento di tale emendamento perchè si genererebbe soltanto confusione e non sarebbe compatibile con la particolare situazione del detenuto, regolata da tutti quegli elementi che sono troppo noti perchè io debba ripeterli.

T E S S I T O R I . Dichiaro che anch'io voterò contro questo emendamento perchè la parola « adeguatamente », a mio parere, apre la strada a infinite discussioni in sede di applicazione di questa legge. Accettare l'aggiunta di questo avverbio significa stabilire un rapporto di eguaglianza con qualcosa che si conosce. La spiegazione data dal senatore Kuntze, cioè che con tale parola egli non intende stabilire un'eguaglianza con i salari fissati dai contratti collettivi di lavoro, è una spiegazione che io rispetto e che sarei prontissimo ad accogliere votando a favore del suo emendamento. Ma non va dimenticato che essa rimane circoscritta in questo ambito ed anche se risulterà dal resoconto di questa nostra seduta, domani non sarà conosciuta da nessuno, cioè non potrà essere assunta come una dichiarazione interpretativa di natura autentica ed obbligatoria.

Per tale motivo ritengo che l'avverbio « adeguatamente », anzichè risolvere il problema, darebbe incentivo ad una successiva lunghissima ed interminabile disputa in ordine all'applicazione della norma.

È stato sollevato anche un problema di carattere generale e in proposito mi consenta di dire, signor Presidente, che a mio avviso, allo stato del nostro diritto e allo stato delle cose, non è giusta l'impostazione di voler tendere ad eguagliare a tutti gli effetti il lavoro del detenuto con quello dell'operaio libero. Non è possibile che si arrivi a questa conclusione perchè il problema si allarga ad altre categorie di cittadini. Faccio l'esempio di una certa categoria di cittadini, quella degli obiettori di coscienza, che sembra ormai debba trovare una disciplina giuridica.

Stando ad un resoconto sommario, il Ministro della difesa, discutendosi il bilancio di sua competenza presso la relativa Commissione permanente del Senato, avrebbe dichiarato che sono in avanzata fase di preparazione dei provvedimenti di legge relativi agli obiettori di coscienza. Ora, la soluzione che è stata adottata finora in parecchi Stati, e che sembra verrà adottata anche da noi, è quella che l'obiettore di coscienza, per il rispetto dovuto alla sua libertà ideologica, pur non volendo servirsi delle armi, deve tuttavia adempiere egualmente al suo dovere nell'interesse della collettività, magari dedicandosi ad una semplice attività lavorativa non intellettuale. È chiaro, comunque, che correlativamente si pone anche il problema dell'eventuale compenso dovuto all'obiettore che presti la sua opera in sostituzione del servizio militare. Dico questo perchè il problema, come vedete, si allarga e non è possibile quindi adottare criteri abituali, essendo questa di per sè un'attività di carattere eccezionale.

Per queste considerazioni vorrei pregare il senatore Kuntze di non insistere nel suo emendamento che potrebbe in futuro non trovare una pacifica applicazione.

J O D I C E . Sono costretto, mio malgrado, a dichiarare che ritengo che il senatore Kuntze non si sia reso conto a pieno delle conseguenze che porterebbe l'inserimento

del suo emendamento. Dire « adeguatamente » significa dire qualche cosa di molto grave, perchè questa espressione dovrebbe essere interpretata, e sono convinto che ciò darebbe luogo non solo a complicazioni, ma addirittura ad una infinità di giudizi, visto che dovrebbe essere il magistrato a stabilire l'adeguatezza di quanto viene corrisposto dallo Stato ai detenuti. Ora, poichè sappiamo come il bilancio del Ministero di grazia e giustizia è quello che è, siamo convinti che tale dicastero farà in modo che, nonostante tutto, queste remunerazioni siano quanto più larghe possibili; non possiama però inserire l'avverbio « adeguatamente », perchè in tal caso, come ho già detto, dovrebbe essere il magistrato a stabilire se quella remunerazione sia o meno adeguata.

Ecco perchè sono contrario all'approvazione di questo emendamento aggiuntivo.

M A G L I A N O . Aderisco alle osservazioni del senatore Pafundi e del Ministro per una ragione che potrei definire di carattere morale, nel senso che non si può ammettere implicitamente per legge che vi sia una remunerazione inadeguata, visto che in tal caso vi sarebbe un vero e proprio sfruttamento del detenuto. È logico che la remunerazione debba essere proporzionata all'entità e all'importanza del lavoro e alla capacità lavorativa di ogni detenuto, anche per le ragioni che ha detto poc'anzi il senatore Tessitori. Anche i militari hanno una paga che è indubbiamente irrisoria e non adeguata. Non è possibile che il militare compia un servizio nell'interesse della difesa della Nazione e ne abbia in cambio una remunerazione che non è certamente adeguata all'opera prestata, venendo in tal modo sottratto alla sua normale occupazione, che certamente gli procurerebbe molto più di quelle poche decine di lire che gli spettano come soldo.

Mi dichiaro quindi contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo dei senatori Kuntze ed altri, per il quale il relatore si rimette alla Commissione e il Governo esprime parere contrario.

(*Non è approvato*).

È stato presentato dal senatore Kuntze un emendamento tendente a sostituire nell'ultimo comma le parole « le otto ore giornaliere » con le altre « quella dei lavoratori liberi appartenenti alla medesima categoria ».

K U N T Z E . Mi sembra che ciò risponda al principio, accolto dalla legge, secondo cui il lavoro carcerario non deve avere carattere vessatorio.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Sono contrario a questo emendamento. Infatti il disegno di legge stabilisce la durata massima del lavoro, mentre invece il riferimento al lavoratore libero non può essere, a mio avviso, non dico votato, ma neppure ipotizzato, in quanto darebbe luogo ad incongruenze con le norme tipiche del lavoro libero e delle libere associazioni, norme che dovrebbero allora applicarsi anche a questa particolare forma lavorativa concessa al detenuto per quei fini cui si accenna nell'articolo 59 e nell'articolo 60 di questo disegno di legge. Esprimo pertanto parere contrario all'emendamento.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Mi rimetto alla Commissione, perchè dando all'emendamento in esame il significato voluto dal senatore Kuntze, è vero che, come dice il relatore, si richiamerebbe di nuovo il pareggiamento con altri settori, ma è anche vero che il riferimento al lavoro libero, ove l'attuale limite massimo della quantità di lavoro (otto ore) nella evoluzione della società cambiasse (e a questo si arriverà) permetterebbe anche l'adeguamento degli orari di lavoro dei detenuti. Quindi la sola differenza tra il testo del disegno di legge e quello della proposta Kuntze, pur con i pericoli fatti rilevare dal relatore (ecco perchè io sono perplesso) sta nel fatto che lì vi è un criterio cristallizzato e senza possibilità di evoluzione mentre nella proposta Kuntze è insita una possibilità di evoluzione in rela-

zione al mutamento della quantità di ore lavorative dei cittadini liberi.

P R E S I D E N T E . Pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo del senatore Kuntze.

(*Non è approvato*).

Pongo ai voti l'articolo 61 quale risulta con la modifica dianzi approvata.

(*È approvato*).

Art. 62.

(*Religione e pratiche di culto*)

I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto.

La libertà delle manifestazioni di culto è conciliata con le esigenze giudiziarie e con quelle attinenti all'ordine e alla disciplina.

Negli istituti è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico.

A ciascun istituto è addetto almeno un cappellano.

Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica sono ammessi, ogni qualvolta lo richiedano e ciò sia possibile, a ricevere l'assistenza dei ministri del proprio culto.

I detenuti e gli internati possono tenere presso di sè libri inerenti al culto professato.

È stato presentato dai senatori Kuntze e altri un emendamento tendente a sopprimere il quarto comma.

K U N T Z E . Il quarto comma stabilisce che a ciascun istituto è addetto almeno un cappellano. Vorrei far presente che, mentre non si prevede (forse giustamente per la minore incidenza di altre religioni in proporzione alla popolazione carceraria) la possibilità di una continuità di assistenza per appartenenti a religioni diverse dalla cattolica, per questi la si prevede, ma noi crediamo che negli istituti minori questa esigenza possa essere soddisfatta per mezzo di sacerdoti esterni, senza che si debba obbligatoriamente istituire un posto di cappellano il che tra l'altro credo comporti notevoli implicazioni anche di carattere finanziario, per far fronte alle quali non so se siano previsti i fondi necessari.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* I cappellani vi sono già e quindi non si dice niente di nuovo.

K U N T Z E . Non mi sembra che ci siano cappellani in tutti gli istituti. Potrei sbagliare, ma mi sembra che in alcune carceri vi siano sacerdoti esterni. Se però già vi sono cappellani in organico per ogni istituto, la questione è evidentemente superata.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Credo che questa sia la situazione, ma se lo si ritiene opportuno possiamo accantonare questo emendamento, in modo da poter avere ulteriori chiarimenti.

P A F U N D I . Non vedo perchè accantonarlo, in quanto stabilito che ogni istituto deve avere il suo cappellano, se non c'è si provvede prendendolo da fuori, come si fa per le preture che non hanno titolari.

P R E S I D E N T E . Vorrei far rilevare la manifesta contraddizione che vi è nell'articolo per quanto riguarda le religioni diverse dalla cattolica. Nel primo comma è detto infatti che i detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, e di istruirsi in essa, mentre al penultimo capoverso è detto che « gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica sono ammessi, ogni qual volta lo richiedano e ciò sia possibile, a professare la propria religione », e quindi non si riesce a capire a chi si riferisca la possibilità di ricevere l'assistenza dei ministri del proprio culto. Naturalmente è l'istituto che deve fornire questa possibilità e quindi è chiaro che alla religione cattolica si provvede con un cappellano fisso (visto che la maggioranza dei detenuti è cattolica), ma si deve assicurare anche a chi professa un'altra fede religiosa la possibilità di ricevere il proprio ministro senza dire « se ciò sia possibile » perchè in tal modo si dà un potere discrezionale al direttore dell'istituto.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Si può dire « ove ciò sia obiettivamente possibile ».

J O D I C E . Anche così però tutto è rimesso alla discrezionalità del direttore del carcere: chiariamo che se il ministro del culto è disposto a recarsi nel carcere non vi devono essere altre difficoltà.

T E S S I T O R I . Se c'è un musulmano come fanno a far venire un ministro del culto?

P A F U N D I . La possibilità è un fatto esteriore, non è un fatto di discrezione.

B E R L I N G I E R I , *relatore.* Sono contrario alla soppressione del quarto comma, perchè i cappellani esistono ed è anche previsto dall'organico un ispettore cappellano cui essi sono subordinati. Questo perchè il cappellano delle carceri, oltre a rappresentare la concreta esecuzione della possibilità che hanno i detenuti di professare la propria fede religiosa con tutte le pratiche necessarie, è anche la persona cui tante volte il detenuto esterna il proprio travaglio spirituale e con il quale sente molte volte il bisogno di confidarsi; da esso riceve conforto e guida. Il cappellano si presenta anche come il mediatore tra il detenuto e i suoi familiari, essendo a volte il depositario di delicatissime situazioni. Il far venir meno tutte queste possibilità mi sembra che non sia solo in contrasto con quanto è affermato nel primo comma, ma anche un danno che riceverebbe lo stesso detenuto.

P R E S I D E N T E . Voi sapete che io guardo questo problema da un punto di vista distaccato e obiettivo, come del resto dovrebbero fare tutti e riconosco che quanto ha detto poco fa il relatore è vero, visto che effettivamente i cappellani sono sovente mediatori, e spesso sono anche coloro che raccomandano le domande di grazia (qualcuno addirittura dice che la loro opera abbia avuto in molte occasioni più valore dei dati obiettivi). Io credo inoltre che questa funzione di assistenza svolta dai cappellani sia anche avulsa da questioni di appartenenza o meno alla religione cattolica, perchè anche un musulmano può rivolgersi ad un cappellano cattolico.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Io ritengo che sia una cosa utile, poichè altrimenti noi toglieremmo ai detenuti un conforto che è indubbiamente giovevole.

Il problema di principio e di merito, a mio avviso, va pertanto risolto nel senso di mantenere la norma prevista dal quarto comma.

Per quanto si riferisce poi alla questione sollevata dal senatore Kuntze in ordine alla copertura, io debbo dire che tale questione non esiste poichè se non erro nel regolamento precedente è prevista già una analoga disposizione.

T E S S I T O R I . Prendo la parola per dichiarazione di voto. Potrei semplicemente, onorevoli colleghi, associarmi a quanto è stato detto dal relatore e dal Ministro per concludere che voterò contro l'emendamento soppressivo del quarto comma presentato dai senatori Kuntze ed altri, ma desidero aggiungere alle loro anche un'altra considerazione.

Io non faccio qui, senatore Kuntze, una questione di carattere politico o di altro genere, ma faccio soltanto una questione umana. Pur avendo una esperienza di molti decenni come avvocato penalista non mi attarderò su questi ricordi, ma mi limiterò a quelle che sono le mie reminiscenze dell'ultima guerra: ebbene posso dire che se nella mia città vi fu un elemento che consentì a noi che per fortuna eravamo fuori dalle carceri di comunicare con i detenuti politici arrestati dai tedeschi e sottoposti a torture, questo solo ed unico elemento fu il cappellano delle carceri che fu il più grande collaboratore della resistenza nella lotta contro il nazifascismo. Pertanto, se votassi a favore della soppressione del comma in questione, darei una risposta non solo che non sarebbe dettata da un senso di gratitudine, ma che non troverebbe nessuna giustificazione in quanto è avvenuto, che io penso debba essere da tutti — perchè è un fatto storicamente dimostrato — condiviso.

P A C E . Devo dire che nessuno più di me vota con entusiasmo a favore del quarto comma dell'articolo 62. Al riguardo, però, a me sorge un dubbio che già mi era venuto nel corso delle precedenti nostre sedute e che postula un chiarimento ed una precisazione.

In primo luogo, desidero rilevare che, pur avendo letto tutto il disegno di legge, non ho trovato alcuna definizione dell'istituto penitenziario. Cosa è dunque l'istituto penitenziario? In secondo luogo: il carcere mandamentale, frequentemente deserto, è anch'esso un istituto penitenziario?

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Infatti in quelle carceri non c'è mai nessuno ed appunto per tale motivo le sto sopprimendo.

P A C E . Se l'onorevole Ministro mi assicura che non esistono più non procederò oltre.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Ce ne sono ancora molti.

P A C E . Ed allora se la regolamentazione che stiamo approvando concerne anche queste piccole carceri con una popolazione così limitata e, diciamo così, transeunte, applicheremo anche ad esse tutte le norme del presente provvedimento e quindi anche quella relativa alla costituzione di una biblioteca e — venendo al punto che ci interessa — quella relativa all'assegnazione a ciascuna di queste carceri di un cappellano?

Per quanto si riferisce a quest'ultima norma peraltro, se l'onorevole Ministro ci assicura che ciò potrà essere fatto, io darò anche con maggiore entusiasmo il mio voto favorevole all'approvazione del quarto comma dell'articolo 62.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Ritengo che questa norma non possa riferirsi anche alle carceri mandamentali. D'altra parte, bisognerebbe vedere se queste norme sono applicate in tutti gli stabilimenti di espiazione.

P A C E . Dall'articolo 1 risulta che il provvedimento si riferisce anche alla custodia preventiva.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* L'articolo 1 recita: « . . .all'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive ». Quindi il provvedimento si riferisce ai penitenziari.

In effetti, l'articolo 60 parla di istituti penitenziari; è evidente, quindi, che non si tratta di carceri mandamentali.

Credo che si possa votare il testo della legge, al quarto comma, senza approvare l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Kuntze, insiste sul suo emendamento?

K U N T Z E . Non insisto, quindi credo di aver diritto alla parola. Non insisto perchè l'onorevole Ministro ha precisato che il comma in questione si riferisce a una situazione di fatto, se non di diritto, già esistente; in quanto, in ogni istituto di espiazione esiste un cappellano.

A questo proposito, vorrei chiarire il mio pensiero, che è stato male interpretato sia dal relatore che dagli altri oratori.

Mi meraviglio, signor Presidente, che mi si siano potute attribuire certe intenzioni che erano chiaramente assenti dal mio pensiero.

Non ho espresso nessun giudizio sull'opera dei cappellani e nessuno meglio di me conosce i meriti veramente apprezzabili di taluni di essi.

Ora, sentire l'esaltazione di questi personaggi, fatta dagli altri oratori, come se io, invece, ne avessi denigrata l'opera, mi ha profondamente meravigliato, perchè io non ho mai detto niente di simile.

P R E S I D E N T E . Nessuno le ha attribuito un simile pensiero.

K U N T Z E . Si sono addotte delle motivazioni, per esprimere parere contrario al mio emendamento, che potrebbero far pensare che questo fosse dettato da particolari ragioni di astio nei confronti dei cappellani; il che è da escludere, anche se io

sono un laico e non ho nulla da spartire con questi personaggi, indubbiamente molte volte benemeriti.

Il mio emendamento era motivato dalla preoccupazione di evitare che questa legge potesse essere impugnata per incostituzionalità, non essendo stata preveduta una spesa, in relazione a un aumento dell'organico dei cappellani.

Chiarito l'equivoco, signor Presidente, poichè il Ministro ci ha dato assicurazione che la legge non importa un aumento di spesa, io non insisto per la votazione dell'emendamento.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* All'articolo 149 è detto che in ogni stabilimento è istituito un consiglio di disciplina di cui fa parte anche il cappellano.

Mi riservo di dare in seguito delle spiegazioni più dettagiate di quanto non abbia potuto fare oggi.

P R E S I D E N T E . Al quinto comma dell'articolo 62 è stato presentato dai senatori Jodice e Poët un emendamento del seguente tenore, dopo le parole: « e ciò sia possibile », aggiungere l'avverbio: « obiettivamente ».

Il senatore Jodice lo ha già illustrato.

B E R L I N G I E R I , *relatore.* Sarei contrario, ma mi rimetto al parere della Commissione.

Nel comma in questione è detto: « ogni qualvolta lo richiedano »; la norma attuale, pertanto, si rimette alla volontà del detenuto.

L'espressione: « e ciò sia possibile » si riferisce ovviamente solo alla valutazione obiettiva della possibilità concreta di offrire la summenzionata assistenza.

T E S S I T O R I . Se si dicesse: « Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica sono ammessi, su loro richiesta, a ricevere l'assistenza dei ministri del proprio culto, quando ciò sia possibile », ecco che allora l'avverbio « obiettivamente » potrebbe essere eliminato. Infatti, scindendo la possibilità dalla richiesta, noi stabiliamo due presupposti diversi: la richiesta di natura soggettiva e la possibilità, collocata alla fine del comma, in relazione ai ministri del culto, di natura oggettiva.

P R E S I D E N T E . Senatore Jodice, insiste nel suo emendamento?

J O D I C E . Posso anche ritirare l'emendamento, perchè non sono alieno dall'accettare la proposta del senatore Tessitori.

T E S S I T O R I . Si sopprimerebbe, accettando la formulazione da me proposta, l'inciso « ogni qualvolta lo richiedano », sostituito dalle parole « su loro richiesta » eccetera.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Tessitori.

(*È approvato*).

Ricordo, onorevoli colleghi, che, per quanto riguarda il valore dei lavori preparatori, poichè ci troviamo in sede redigente, il resoconto costituirà la prima fonte alla quale rivolgersi.

Al sesto comma dell'articolo 62 è stato presentato dai senatori Jodice e Poët un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole « libri inerenti al culto professato », le parole « od a studi particolari ».

Senatore Jodice, vuole illustrarlo?

J O D I C E . Non so se sia esatta l'obiezione che mi è stata sollevata circa l'esatta collocazione del mio emendamento. Ora, se non è opportuno inserirlo in questo articolo, è chiaro che non può ritenersi esatta neanche la collocazione del comma che riguarda i libri che i detenuti possono tenere presso di sè.

P R E S I D E N T E . Senatore Jodice, in una seduta precedente, alla quale lei non era presente, noi abbiamo approvato l'ultimo comma dell'articolo 60, che riguarda la biblioteca e i libri che possono essere messi a disposizione dei detenuti.

Questo articolo è stato votato ed è ormai testo definitivo. Era lì che il suo emendamento andava collocato.

J O D I C E . Poichè il detenuto non può tenere presso di sè tutti i libri che vuole, mi sembrava opportuna questa ulteriore precisazione.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Se il signor Presidente permette, vorrei dire che il problema si presenta qualora nella biblioteca non esistano questi libri inerenti a studi particolari. Poichè nell'articolo 60 non c'è alcuna norma che dica che i detenuti possono ricevere dal di fuori dei libri, evidentemente, quando si richiede un libro che non esiste nella biblioteca non lo si può avere.

Se invece il libro richiesto si trova in biblioteca, il detenuto può tenerlo presso di sè e il problema non sussiste.

J O D I C E . Se si preleva un libro da una biblioteca, dopo due giorni bisogna restituirlo.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Il problema consiste in ciò che ho detto prima; e cioè se il detenuto possa ricevere dei libri dal di fuori e trattenerli presso di sè.

P R E S I D E N T E . Non è questa la sede per discutere di questo particolare problema.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Se non esiste una norma che consenta di fare ciò che ho detto, possiamo formularla.

P R E S I D E N T E . L'articolo successivo riguarda le attività culturali, ricreative e sportive; può darsi che in quella sede lei, senatore Jodice, possa presentare un ordine del giorno.

Pongo in votazione l'articolo 62, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 63.

Attività culturali, ricreative e sportive)

Negli istituti sono organizzate attività culturali e ricreative, con letture, conferenze, audizioni radiofoniche, concerti, proiezioni cinematografiche e televisive nonchè attività sportive.

Tali attivita devono avere per fine l'elevazione morale, l'istruzione, lo svago o il benessere fisico.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Kuntze un emendamento tendente a sopprimere il secondo comma.

K U N T Z E . La soppressione di questo comma è dettata dall'esigenza di eliminare dalla legge tutto quello che può essere superfluo.

In effetti non si comprende come le letture, le conferenze, le audizioni radiofoniche, i concerti, le proiezioni cinematografiche e televisive e le attività sportive non siano dirette alle finalità espresse nel secondo comma dell'articolo 63.

Sarebbe del tutto illogico pensare, tenuto presente quanto abbiamo approvato nell'articolo 59, che è la norma basilare di tutti questi princìpi, di dover nuovamente ripetere dettagliatamente che queste attività devono essere volte a quelle finalità che abbiamo determinato in maniera precisa nell'articolo 59.

Il motivo di questo emendamento è di ordine puramente tecnico.

T E S S I T O R I . Mi associo all'emendamento presentato dal senatore Kuntze.

B E R L I N G I E R I , *relatore.* Non sono contrario all'emendamento del senatore Kuntze. Se il primo comma dispone che siano organizzate attività culturali e ricreative, evidentemente tali attività sono permesse perchè hanno per fine l'elevazione morale del detenuto. Penso, quindi, che il secondo comma possa essere soppresso.

P R E S I D E N T E . Il Governo è d'accordo?

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo accetta l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo del secondo comma

dell'articolo 63, presentato dal senatore Kuntze e accolto dal Governo.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 63, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 64.

(*Rapporti con la famiglia e col mondo esterno*)

Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie e ad agevolare opportuni rapporti col mondo esterno.

I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e, in casi particolari, con altre persone idonee a favorire l'opera di riadattamento sociale.

I detenuti e gli internati, ove non ostino motivi di sicurezza e di ordine o esigenze di trattamento, possono essere informati degli avvenimenti più importanti della vita sociale e, a tal fine è consentita, con le modalità previste dal regolamento, la lettura di giornali e riviste.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Kuntze ed altri un emendamento tendente a sopprimere nel primo comma la parola « opportuni ».

KUNTZE. Mi sembra che tale emendamento si illustri da sè: è chiaro infatti che se fossero inopportuni i rapporti con il mondo esterno non potrebbero essere autorizzati.

BERLINGIERI, *relatore*. Io sono favorevole al mantenimento della parola in questione: vi è infatti una misura in questi rapporti, che deve essere data appunto dalla loro opportunità.

KUNTZE. Non vorrei però che tale opportunità venisse poi a determinare un potere discrezionale del direttore dell'istituto per cui addirittura potesse essere affidato esclusivamente alla sua valutazione personale il giudizio circa l'opportunità o meno di questi rapporti.

BERLINGIERI, *relatore*. Il secondo comma spiega ulteriormente il concetto.

KUNTZE. Questa è una ragione in più, a mio parere, per ritenere inopportuna quella parola.

PAFUNDI. A me sembra che tutti gli emendamenti presentati dagli onorevoli colleghi stiano tentando di togliere ogni potere discrezionale ai direttori degli istituti di pena. Al riguardo faccio presente che ogni ufficio, ogni azienda normalmente prevede tali poteri e che peraltro bisogna presumere che gli stessi vengano esercitati ai fini cui tende il provvedimento in esame.

Quindi, la parola « opportuni » a mio avviso è necessaria per dare al direttore dell'istituto la possibilità di regolarsi secondo i casi onde raggiungere tali scopi.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Io sono contrario a questo emendamento.

TOMASSINI. Devo dire, per la verità, che non comprendo il significato della parola in questione.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Non si tratta indubbiamente di una espressione molto elegante ma è posta evidentemente al fine di evitare che tra i rapporti esterni possano eventualmente essere compresi anche quelli con i complici del delitto.

KUNTZE. Insisto unicamente per una ragione di tecnica legislativa.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dai senatori Kuntze e altri.

(*Non è approvato*).

Sempre al primo comma è stato inoltre presentato dai senatori Kuntze ed altri un emendamento tendente ad aggiungere dopo le parole « col mondo esterno » le altre « in particolare per i detenuti e gli internati coniugati ».

K U N T Z E . A nostro avviso, colui che ha una famiglia sente maggiormente la necessità di frequenti contatti con i componenti della stessa. Pertanto, se il provvedimento favorisce i rapporti con il mondo esterno, mi pare che particolarmente dovrebbe essere favorita la frequenza di rapporti con le persone della propria famiglia.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Non comprendo perchè questi rapporti dovrebbero essere particolarmente favoriti per i coniugati. Una fanciulla madre, ad esempio, non avrebbe allora lo stesso diritto di vedere il figlio?

K U N T Z E . Vorrei rileggere a me stesso il primo comma dell'articolo in esame, il quale non considera come un concetto a parte i rapporti con il mondo esterno, ma recita « Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie e ad agevolare opportuni rapporti col mondo esterno ».

Ora, secondo il nostro parere, colui che è coniugato, cioè il *pater familias*, sente necessariamente un bisogno maggiore di avere questi contatti di chi abbia solamente degli altri congiunti. Con questo non vogliamo evidentemente escludere questi rapporti, ma diciamo soltanto che dovrebbero essere maggiormente favorite quelle persone che abbiano a proprio carico una famiglia ed abbiano dei legami affettivi indubbiamente assai più rilevanti.

B E R L I N G I E R I , *relatore.* Sono contrario all'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Kuntze ed altri.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Anche io sono contrario alla sua approvazione e ritengo che se il senatore Kuntze riflettesse sulle sue ultime osservazioni si convincerebbe che non è vero affatto che nell'emendamento in questione si parli di famiglia, ma che in esso si parla soltanto di coniugati, stabilendo così una categoria di privilegiati.

Ritengo peraltro che se si vuole affrontare il famoso grosso problema che si sta agitando a questo riguardo e del quale in questi ultimi tempi si è parlato anche con troppa disinvoltura, non sia il caso di affrontarlo così di straforo in questa sede. Tengo comunque a precisare che faccio queste osservazioni nello spirito di collaborazione in cui si svolge questa discussione. Ora, a me pare — ripeto — che l'emendamento in questione non regga: perchè infatti dare, al di fuori delle famiglie che sono contemplate a parte, un particolare privilegio a coloro che sono coniugati permettendo loro di avere rapporti più frequenti con il mondo esterno?

La pregherei quindi, senatore Kuntze, di non insistere nel suo emendamento.

K U N T Z E . Debbo insistere invece perchè l'emendamento venga messo in votazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Kuntze ed altri, non accettato nè dal relatore nè dal Governo.

(*Non è approvato*).

È stato poi presentato dai senatori Kuntze ed altri un emendamento tendente a sostituire l'intero secondo comma con il seguente: « I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere corrispondenza con chiunque e ad avere colloqui con i congiunti, con gli amici e con le persone idonee a favorire l'opera di riadattamento sociale ».

K U N T Z E . Mi sembra che questo emendamento per la chiarezza della sua dizione letterale si illustri da sè. Non deve peraltro destare preoccupazione il fatto che noi proponiamo che sia ammessa la corrispondenza con chiunque nel senso che si potrebbe pensare che in tal modo i detenuti avrebbero la

possibilità di corrispondere con i correi o con i complici. Noi sappiamo infatti che la corrispondenza carceraria è sottoposta a censura: d'altro canto può essere veramente utile al fine della rieducazione e del riadattamento che taluno possa avere corrispondenza con persone la cui autorità sia tale da favorire questo riadattamento sociale. Noi infatti riteniamo che sia la corrispondenza che i colloqui con i congiunti, con gli amici e con altre persone debbano essere sempre consentiti, alla sola finalità però che tale corrispondenza e tali colloqui siano idonei a favorire l'opera di riadattamento sociale; il che evidentemente crea un limite che mi pare possa eliminare qualsiasi preoccupazione circa la possibilità di eventuali contatti che potrebbero essere ritenuti pericolosi per il detenuto e per l'internato.

T O M A S S I N I . Ritengo giustificata la proposta del senatore Kuntze, in quanto sono convinto che una attenta opera di riadattamento sociale deve aver luogo per tutta la durata della reclusione e tale opera può attuarsi soltanto se si evita l'isolamento del detenuto, permettendogli di mantenere i contatti con il mondo esterno, il che può avvenire appunto tramite i rapporti con la propria famiglia.

Se questo, quindi, è lo spirito della norma in esame, dobbiamo ad ogni costo eliminare l'isolamento, permettendo ai detenuti di avere contatti con i propri amici, i propri familiari o comunque con tutte quelle persone che, per la loro moralità e personalità, possono favorire il reinserimento, sia pure lento, dei detenuti una volta rimessi in libertà.

P A F U N D I . Ritengo che l'emendamento introdurrebbe un margine troppo vasto di discrezionalità nel decidere chi deve stabilire, e in quali forme, quali siano le persone che possono avere contatti con il detenuto.

T O M A S S I N I . Questa decisione verrebbe evidentemente rimessa ai direttori delle carceri, che sono dei pubblici funzionari e danno, quindi, un certo affidamento

B E R L I N G I E R I , *relatore*. L'emendamento in discussione non fa altro che scindere in due parti quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 64, introducendo però nello stesso tempo delle innovazioni che non mi sembrano accettabili.

Esaminiamole distintamente. Nella prima parte dell'emendamento si prevede una norma in base alla quale i detenuti potrebbero intrattenere contatti per corrispondenza con « chiunque », ma è evidente che questa espressione introdurrebbe un concetto esageratamente vasto. In essa infatti può rientrare anche un pregiudicato, un amorale, un noto immorale o un disadattato: contatti con persone di tale genere non sarebbero, evidentemente, nè opportuni nè, tanto meno, producenti di benefici effetti per i detenuti.

Nella seconda parte dell'emendamento mi sembra siano contenute diverse specificazioni superflue. È evidente infatti, da quanto stabilito al primo comma dello stesso articolo 64, che i congiunti possono avere colloqui con i detenuti. Inoltre ritengo del tutto superfluo specificare « amici e persone idonee », dal momento che in questa seconda categoria rientrano senz'altro gli appartenenti alla prima.

Abbiamo visto quindi come sia, in definitiva, superfluo il riferimento ai congiunti e agli amici, ma neppure per quanto riguarda l'espressione « persone idonee a favorire la opera di riadattamento sociale » si potrebbe sostenere la necessità, visto che anche il testo governativo risponde pienamente all'esigenza indicata con tale espressione nell'emendamento.

Concludendo quindi, ritengo che l'emendamento non abbia ragion d'essere e mi dichiaro quindi contrario alla sua approvazione.

T O M A S S I N I . A quanto mi sembra di aver capito, l'onorevole relatore vorrebbe far rientrare gli amici nella categoria dei congiunti. Ma devo, a tal proposito, far osservare che oggi gli amici non hanno diritto ad avere colloqui con i detenuti e, quindi, se noi non introduciamo esplicitamente il diritto degli amici ad avere colloqui con i detenuti, potrebbe avvenire che esso non venga ri-

conosciuto, e, conseguentemente, il permesso non concesso.

BERLINGIERI, *relatore*. Se l'amico è persona idonea, indubbiamente rientra nella categoria esplicitamente prevista nel secondo comma dell'articolo 64 e pertanto come tale potrà avere contatti con il detenuto. È quindi evidente che è superfluo parlare specificamente degli amici, tanto più che se questi non fossero persone idonee con l'attuale formulazione potrebbero essere (e giustamente) esclusi, mentre invece se accogliessimo l'emendamento non vi sarebbe nessuna possibilità di selezione, con tutte le conseguenze negative che ciò implicherebbe.

TOMASSINI. Ad una persona dovrebbe essere concesso il permesso di visita o di corrispondenza per il solo fatto che è amica del detenuto.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. A mio avviso ritengo che abbia una particolare rilevanza soltanto uno dei due aspetti qui considerati, e cioè quello della corrispondenza. Ritengo infatti che in relazione ad esso sarebbe stato più opportuno servirsi di una espressione negativa, concedere cioè questa possibilità a tutte quelle persone che non danneggino l'opera di rinserimento del detenuto.

Questo della corrispondenza è senza dubbio un punto molto delicato e rappresenta del resto in molti casi un'esigenza primaria (stanno a dimostrarlo anche i vari canali di comunicazione clandestina che vi sono nelle carceri). Facciamo, ad esempio, il caso di uno scienziato detenuto che desideri mantenere a scopo di studio contatti con i propri colleghi: indubbiamente deve poterlo fare, ma ritengo che tutto questo sia previsto a sufficienza dal testo governativo, sia pure con una formulazione positiva che, come ho già accennato, io ritengo imperfetta e comunque di efficacia inferiore a quella negativa che si sarebbe potuto usare, in modo da escludere soltanto coloro che potrebbero danneggiare il riadattamento del detenuto.

Tutto sommato, pertanto, ritengo che si possa mantenere l'attuale formulazione, pure lasciando agli atti che l'interpretazione da dare alla norma è nel senso che devono essere ammessi a comunicare con il detenuto non solo coloro che professionalmente si occupano del riadattamento dei carcerati, ma anche gli amici, i contatti con i quali possono giovare e non nuocere al carcerato.

TOMASSINI. Rimane, comunque, anche per ammissione del Ministro, l'esigenza di chiarire la norma, perchè potrebbe appunto dar luogo ad una interpretazione restrittiva.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Credo sia a questo proposito sufficiente l'accordo di tutti i gruppi e del Ministro sul fatto che le persone cui si intende far riferimento non sono soltanto quelle appartenenti a determinate categorie (potremmo chiamare i professionisti dell'assistenza) ma anche tutti coloro che sono idonei a favorire il riadattamento dei detenuti.

KUNTZE. Dopo i chiarimenti del Ministro, non insisto sul mio emendamento, ma credo comunque che almeno una parte di esso sia necessaria, e cioè quella che, sia pure implicitamente, tendeva a sopprimere l'inciso « in casi particolari » contenuto nella norma del disegno di legge, in quanto esso potrebbe far pensare che la concessione di cui si parla sia un'eccezione alla regola. Sono pertanto pronto a ritirare il mio emendamento, insistendo però, magari con un altro emendamento, sulla soppressione dell'espressione « in casi particolari ».

PRESIDENTE. Il senatore Kuntze quindi ha modificato il suo emendamento, trasformandolo in uno tendente alla soppressione delle parole « in casi particolari ».

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Io interpreto questa espressione « in casi particolari » nel senso che si ritiene naturale che i contatti con persone diverse dai congiunti siano meno frequenti, ma mi rendo conto che essa potrebbe anche dar luogo ad

una interpretazione eccessivamente restrittiva, per cui ritengo che sarebbe effettivamente meglio sostituire le parole « in casi particolari » con la parola « nonchè ».

K U N T Z E . Sono d'accordo con questa soluzione proposta dal Ministro.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'emendamento concordato tra il senatore Kuntze e il rappresentante del Governo.

(*È approvato*).

Al terzo comma dell'articolo 64 sono stati presentati due emendamenti: il primo, presentato dai senatori Kuntze ed altri tende a sostituire l'intero comma con il seguente: « I detenuti e gli internati sono ammessi alla lettura di tutta la stampa che ha libera circolazione nel territorio dello Stato »; il secondo, presentato dai senatori Jodice e Poët, tende anch'esso a sostituire l'intero comma con il seguente: « I detenuti e gli internati possono tenersi informati degli avvenimenti della vita sociale con la lettura di giornali e riviste anche provenienti dall'esterno ».

Prego il senatore Kuntze di illustrare il suo emendamento.

K U N T Z E . Signor Presidente, credo che anche questo emendamento si illustri da se. Noi abbiamo lungamente lamentato l'attuale regime carcerario in materia di letture, in particolar modo della stampa quotidiana, perchè oggi è consentito l'ingresso negli stabilimenti carcerari soltanto dei quotidiani locali di informazione, mentre viene esclusa la stampa politica di qualsiasi colore e di qualsiasi tendenza Ora questo divieto mi pare che non possa essere consentaneo con i principi dettati dalla nostra Costituzione in materia di libertà di espressione di pensiero.

Mi rendo conto, signor Presidente, che l'ampia formulazione data a questo emendamento possa destare in taluno la preoccupazione che possa essere immessa nel carcere, sia pure su richiesta del detenuto, una stampa periodica che non sia consentanea con i princìpi di rieducazione sociale e di riadattamento del detenuto. Ritengo, però, che a questo si possa ovviare, onorevole Ministro, con una precisazione da fare al mio emendamento; si potrebbe dire cioè: « I detenuti e gli internati sono ammessi alla lettura di tutta la stampa che ha libera circolazione nel territorio dello Stato, con eccezione di quella la quale possa essere ritenuta contraria ai fini di rieducazione ».

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Non comprendo l'utilità del suo emendamento, senatore Kuntze, dal momento che con questa aggiunta si introduce nuovamente il criterio discretivo che si voleva eliminare.

K U N T Z E . Vi saranno, poi, i regolamenti che fisseranno questi princìpi. È chiaro che l'enunciazione fatta dalla legge è di carattere generale; tali norme, indubbiamente, dovranno essere precisate nei regolamenti e potranno costituire una valida guida per i direttori degli istituti carcerari, così come avviene attualmente. Nell'ordinamento penitenziario attuale, infatti, non troviamo alcun divieto relativo all'introduzione della stampa politica nelle carceri, mentre detto divieto esiste nel regolamento.

P R E S I D E N T E . Debbo valutare il rapporto che esiste tra il suo emendamento e quello presentato dai senatori Jodice e Poët, per cui la vorrei pregare, senatore Kuntze, di dirmi quale è la formulazione definitiva dell'emendamento stesso.

K U N T Z E . Il tenore definitivo del mio emendamento è il seguente: « I detenuti e gli internati sono ammessi alla lettura di tutta la stampa che ha libera circolazione nel territorio dello Stato, con esclusione di quella che sia contraria al conseguimento delle finalità previste dall'articolo 59 ».

P R E S I D E N T E . Così formulato il suo emendamento si discosta maggiormente dal testo del provvedimento di quello presentato dai senatori Jodice e Poët.

Prego, pertanto, il senatore Jodice di illustrare il suo emendamento.

J O D I C E . Signor Presidente, onorevole Ministro, non posso non rilevare come il terzo comma dell'articolo 64, così come è formulato, costituisca addirittura un'« orgia » di discrezionalità. Si comincia col dire che, ove non ostino motivi di sicurezza e di ordine o esigenze di trattamento, i detenuti e gli internati possono essere informati. Ora questa dizione a me pare che grammaticalmente non possa essere interpretata che in questo senso, cioè che vi deve essere un informatore. Il comma, poi, prosegue, dicendo che possono essere informati degli avvenimenti più importanti della vita sociale. Ma quali sono questi avvenimenti più importanti della vita sociale e come si fa a sceverare in un giornale tali avvenimenti da quelli che non sono importanti? Francamente devo dire che mi sembra una cosa del tutto assurda e che tale espressione debba scomparire. Infine si dice: « e, a tal fine è consentita, con le modalità previste dal regolamento, la lettura di giornali e riviste ».

Ora dove si prendono questi giornali e queste riviste quando sappiamo che nelle carceri non ce ne sono? Se si parla di lettura di giornali e riviste dovremmo fare obbligo alla biblioteca di fare degli abbonamenti ai giornali e di metterli a disposizione dei detenuti, oppurre, qualora questo non possa essere fatto, dovrebbe essere consentito al detenuto di ricevere il giornale da casa. Si può obiettare che qualche giornale è contrario ai fini della rieducazione del reo; ma se si chiede di fare l'abbonamento al « Giornale d'Italia » o al « Tempo », credo che nessun direttore di carcere avrà nulla da obiettare.

Devo invece rilevare, signor Presidente e onorevole Ministro, che sono proprio queste restrizioni ad essere in contrasto con il fine di rieducazione del detenuto: se questo, infatti, deve esser riadattato e rieducato deve avere la possibilità di tenersi a contatto con la vita sociale.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Signor Presidente, devo sottolineare che l'ultimo comma dell'articolo 64 contiene due concetti principali: l'informazione degli avvenimenti più importanti della vita sociale e la lettura di giornali e riviste.

Per quanto concerne l'informazione degli avvenimenti più importanti della vita sociale, essa può avvenire o attraverso la radio o attraverso la televisione oppure attraverso gli stessi giornali e riviste consentiti ai detenuti. Tali avvenimenti, inoltre, filtrano anche tramite i nuovi detenuti che continuamente entrano nelle carceri.

J O D I C E . Allora bisognerebbe dire a queste persone di parlare soltanto degli avvenimenti più importanti della vita sociale e non di altro. Ma è una cosa veramente ridicola!

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Forse non sono stato abbastanza chiaro perchè ciò che ho detto non è del tutto contrario al concetto da voi espresso nel vostro emendamento. Se l'informazione deve avvenire, secondo la formulazione del terzo comma, soltanto per quanto concerne gli avvenimenti più importanti della vita sociale, io facevo rilevare che tali avvenimenti filtrano nelle carceri non soltanto attraverso la radio, la televisione, i giornali o le riviste, ma anche tramite gli stessi compagni informatori, vorrei dire, di giornata.

I detenuti sono informati sugli avvenimenti più importanti della vita sociale non solo dalla radio, dalla televisione, dai giornali e dalle riviste loro consentite, ma anche dai compagni e dagli informatori.

Se, come è detto nel comma in questione, le notizie si apprendono dalla lettura di giornali e riviste, si può fare a meno dell'emendamento presentato dal senatore Kuntze, che si riferisce, invece, alla lettura della stampa in genere, la quale non è costituita solo da giornali e riviste, ma da libercoli e da altre pubblicazioni di vario genere.

Ritengo, viceversa, che la lettura vada riferita a giornali e riviste e che il terzo comma possa formularsi nel seguente modo: « I detenuti e gli internati possono essere ammessi alla lettura di giornali e riviste, che non siano contrari alle finalità previste dal precedente articolo 59 ».

In questo modo, potrebbe essere soddisfatta l'esigenza prospettata dall'emendamento del senatore Kuntze e, nello stesso tempo,

viene assorbito il concetto espresso dal senatore Jodice.

Se, invece, accettassimo entrambi gli emendamenti o solo quello proposto dal senatore Jodice, non ritroveremmo più nel comma in questione quei limiti che si riscontrano nell'articolo 59.

Sono contrario, pertanto, all'accoglimento dei due emendamenti e proporrei, se mai, la formula da me precedentemente indicata.

J O D I C E . Come dovremmo regolarci nell'ipotesi che non vi fossero le riviste di cui si parla nel comma in questione?

B E R L I N G I E R I , *relatore*. In questo caso, il detenuto non le leggerebbe. Non dimentichiamo che le garanzie di libertà, contenute nella Costituzione, si riferiscono al libero cittadino, che non si trovi in una condizione di inferiorità, per aver violato la legge; è evidente, infatti, che queste stesse garanzie non possono favorire il cittadino che si trovi nelle condizioni predette.

Ripeto, quindi, che la lettura, di cui si parla al terzo comma, non va riferita alla stampa in genere, ma a giornali e riviste, che non siano contrari alle finalità previste dall'articolo 59.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Siamo partiti dall'articolo 140 del Regolamento preesistente, che stabilisce che il direttore decida quali libri i detenuti possano leggere. Il direttore, infatti, può permettere ai detenuti la lettura di determinati libri e giornali; per gli imputati, invece, occorre il permesso dell'autorità giudiziaria.

A questo proposito, esiste una circolare del Ministro De Pietro, deceduto in questi giorni, (ed io prendo occasione della citazione per mandare alla sua memoria un reverente saluto) intesa a richiamare a una più stretta osservanza del Regolamento, in quanto per gli imputati non veniva applicata la suddetta discriminazione.

Quando la commissione si riunì per aggiornare il Regolamento, io dissi che il problema dei giornali, la cui lettura è consentita ai detenuti, era particolarmente delicato. Bisognava evitare, infatti, le discriminazioni politiche poichè queste limitazioni erano dovute a ragioni di sicurezza.

Presentammo allora un nuovo ordinamento, cercando di dare delle direttive in materia. In quella occasione è stato creato questo articolo, che non è un capolavoro dal punto di vista formale perchè, in effetti, il problema è molto complesso. Infatti, non si tratta solo della riabilitazione morale del detenuto, ma di situazioni particolari, nelle quali è pericoloso che determinati giornali entrino nel carcere.

La difficoltà vera del problema sta nel trovare uno strumento che, senza cadere nella discrezionalità e nell'arbitrio del direttore dell'istituto, consenta appunto di bloccare in determinate circostanze non per ragioni di preferenze politiche, ma per motivi di sicurezza e di ordine, in ipotesi anche tutta la stampa o una parte di essa quando contenga notizie di carattere particolare.

Aderirei pertanto alla formulazione proposta dal relatore se essa lasciasse tale possibilità di intervento. Comunque, dato che anche il senatore Kuntze ha ammesso il ricorso al regolamento, vorrei che, stabiliti i criteri fondamentali, si rinviasse poi al regolamento perchè indubbiamente si tratta di una questione che va regolamentata e sulla quale è necessario riflettere.

P R E S I D E N T E . È stato presentato dal senatore Berlingieri un emendamento tendente a sostituire l'ultimo comma dell'articolo in esame con un altro del seguente tenore: « I detenuti e gli internati possono essere ammessi alla lettura di giornali e riviste che non siano contrari alle finalità previste dal precedente articolo 59 ».

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei osservare che la mia preoccupazione è indubbiamente salvata dall'espressione « possono » contenuta nella formulazione dell'onorevole relatore, ma che nel contempo tale formulazione viene a ridurre di molto quel diritto al quale si faceva cenno: riconosco infatti che la dizione suggerita è limitativa nel senso che si tratta di una facoltà esclusiva dei direttori dell'istituto.

Potrei quindi accettare l'emendamento proposto dal senatore Berlingieri; tuttavia se si volesse andare oltre e trovare una formulazione che traducesse questa facoltà dei direttori in un diritto del detenuto, bisognerebbe nello stesso tempo stabilire la possibilità di eccezioni per tutti quei casi (come, ad esempio, per il caso degli imputati che non debbono essere informati di tutto quello che la stampa pubblica e per i quali quindi è necessaria l'autorizzazione del giudice) ai quali ho accennato.

J O D I C E . Desidero soltanto far rilevare all'onorevole relatore che ha proposto quell'emendamento la disparità di trattamento che verrebbe a crearsi tra i detenuti. Anzitutto io ritengo che un esame approfondito della materia ci dovrebbe portare a stabilire un trattamento diverso tra il detenuto in attesa di giudizio, che quindi non dovrebbe essere ammesso alla lettura di tutta la stampa, ed il detenuto definitivo; ad ogni modo quanto sostiene il senatore Berlingieri non potrebbe comunque essere da me accettato senza l'inclusione della seguente espressione « anche provenienti dall'esterno ». Questo perchè, come è noto, esiste una notevole differenza tra un carcere e l'altro anche per quanto si riferisce a queste attrezzature. Pertanto, poichè non tutte le carceri sono evidentemente fornite di una biblioteca cospicua ed aggiornata, come ad esempio quella del carcere di Milano, di Firenze o di Poggioreale, una volta ammesso il principio che il detenuto può leggere quel giornale o quella rivista, è chiaro che gli si deve consentire di acquistarli a sue spese quando la biblioteca del carcere ne sia sprovvista; altrimenti si dovrebbe stabilire che le carceri italiane debbono essere fornite di tutti quei giornali e riviste dei quali è ammessa la lettura.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Se diciamo che i detenuti possono essere ammessi alla lettura, è indifferente che il materiale provenga dalla biblioteca o sia acquistato, come le riviste. « Essere ammesso alla lettura », secondo la lingua italiana correttamente interpretata significa avere la possibilità di leggere ciò che è messo a disposizione delle carceri, ma ben diverso principio si potrebbe introdurre con una interpretazione diversa, in quanto si verrebbe a consentire ai detenuti di procurarsi dall'esterno il materiale di lettura, e questo metterebbe in serie difficoltà i direttori delle carceri, i quali non potrebbero negare, ad esempio, la lettura dei vari giornali sportivi, in quanto si esporrerebbero a ricorsi al Ministro di grazia e giustizia.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. L'espressione usata tende a far sì che sia possibile concedere ad alcuni detenuti un privilegio che invece non si ritiene opportuno sia esteso ad altri.

J O D I C E . In questo caso si rientra nel concetto dell'equità, che è ben diverso da quello della discrezionalità, cui sono in via generale del tutto contrario. Io credo, cioè, che si debba dare al detenuto non la possibilità di leggere nel carcere i giornali (visto che non ci sono), ma piuttosto quella di procurarseli all'esterno, ammesso che si tratti di pubblicazione la cui lettura è permessa dal direttore. Vi sono, ad esempio, dei giornali che si occupano quasi esclusivamente di cronaca, e quindi non possono certo essere considerati contrari alla legge, la cui lettura non si vede perchè dovrebbe essere vietata.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Visto che l'unico argomento contrario all'emendamento Jodice è quello della superfluità (il che fa pensare che tutti siano d'accordo sul suo contenuto), non vedo perchè non si dovrebbe, ad esempio, aggiungere al testo governativo l'espressione « anche se provenienti dall'esterno ».

K U N T Z E . Da questa discussione stanno emergendo diverse nuove formulazioni, il che mi porta ad affermare la necessità e la utilità di questo scambio di idee, che ci può permettere di dar vita, nei limiti delle nostre possibilità, ad un testo di legge quanto più preciso e chiaro possibile. Desidero, per altro, subito chiarire che, per quanto la formulazione da noi proposta potesse dar luogo a dubbi, quando parlavamo di stampa

intendevamo riferirci a quella periodica e quindi non trovo nessuna difficoltà ad accettare la proposta del relatore, e cioè di tornare alla dizione della legge, che parla di giornali e riviste. Quello che non posso accettare è l'espressione « possono essere ammessi » in quanto ciò lascerebbe la norma campata per aria, e tale da non indicare più un principio universalmente accettato ed un diritto riconosciuto in tutti gli istituti, ma soltanto una facoltà rimessa alla discrezionalità dei vari direttori.

Mi rendo conto, onorevole Ministro, dell'osservazione che ella ha fatto: vi possono essere dei casi particolari in cui l'ingresso della stampa nell'istituto può dar luogo a inconvenienti o anche a disordini. Facciamo l'esempio della rivolta dell'Ucciardone: è chiaro che l'ingresso della stampa in quel carcere — a parte il fatto che sarebbe stato un po' difficile distribuirla — avrebbe potuto essere un ulteriore incentivo al disordine.

Pertanto, ferma restando la dizione del mio emendamento, mi sono permesso di formulare un comma aggiuntivo del seguente tenore: « In casi eccezionali di pericolo alla sicurezza e all'ordine dell'istituto il direttore potrà temporaneamente sospendere l'ingresso della stampa nell'istituto » proprio per venire incontro alla giusta preoccupazione manifestata dall'onorevole Ministro.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Questa proposta stabilisce una remora e dà la possibilità di eccezioni al direttore.

P R E S I D E N T E . Vorrei chiedere all'onorevole relatore se egli accetta l'aggiunta di queste parole: « anche provenienti dall'esterno » al suo emendamento, proposta dal senatore Jodice.

B E R L I N G I E R I , *relatore.* Devo dire, signor Presidente, di essere alquanto perplesso perchè potrebbe verificarsi anche il caso di qualcuno che facesse richiesta di leggere il « Figaro », il « Time », eccetera; e questo mi sembra veramente eccessivo.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, poichè siamo in presenza di vari emendamenti, proporrei di rinviare la votazione degli emendamenti stessi ad altra seduta, invitando il relatore, il senatore Jodice ed il senatore Kuntze ad elaborare, se è possibile, un testo comunemente concordato; diversamente i loro emendamenti verranno singolarmente posti in votazione.

Pertanto, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 13.

Dott MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari